



COMUNE DI VALFURVA

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 4 del 11/03/2019.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **undici** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
CACCIOTTO ANGELO	P		COMPAGNONI GRAZIANO	P	
BELLOTTI LUCA FERDINANDO	P		CONFORTOLA ERMANNO	P	
CONFORTOLA ENRICO		A	SARUGGIA GIAN FRANCO	P	
COMPAGNONI FILIPPO	P		MERALDI MAURO	P	
TENCI DANIELE	P		PUNTEL CARMELINO	P	
COMPAGNONI CANDIDO	P				

Presenti: 10 - Assenti: 1

Sono nominati scrutatori:

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Stefania Besseghini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Daniele Tenci**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Vice-Sindaco Sig. Bellotti Luca, illustra la proposta deliberativa.

Indi il Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione di seguito sintetizzata:

- Interviene il consigliere Saruggia Gian Franco, il quale chiede alcuni chiarimenti, che vengono forniti dal Vice Sindaco Bellotti Luca.
- Prende la parola il Consigliere Puntel Carmelino, il quale fa presente come sia necessario verificare le residenze "fittizie" e sia giusto che tutti paghino il dovuto. Sollecita un dibattito su questo argomento: ci sono persone che non pagano, è necessario effettuare controlli più capillari.
- Risponde il Vice Sindaco Bellotti Luca evidenziando come l'attività di recupero imposta / accertamento sia stata avviata e sta dando frutti, mentre, per quanto riguarda le verifiche sulla residenza, la cosa non è facile.
- Il Sindaco interviene puntualizzando come si stiano facendo anche controlli sulle residenze.

Terminata la discussione è adottata la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che

- a decorrere dall'anno 2013 è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Visto l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Richiamato altresì il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013 ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù dei quali, il Comun, ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo, in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per

mille ed altre minori aliquote;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di IMU

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

in materia di TASI

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota d'imposta;

Dato atto che, per quanto riguarda la TASI, la stessa già dal 2016 è di fatto azzerata in quanto, nel 2015, ne era stata deliberata l'imposizione dei soli immobili destinati ad abitazione principale;

Considerato che l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019, risulta basata, sostanzialmente, su una disciplina analoga a quella del 2018;

Che la legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018) - a differenza degli ultimi anni - ha reintrodotta la possibilità per gli enti locali di aumentare le aliquote dell'Imu, della Tasi e delle addizionali Irpef;

Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 02.02.2018 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 12 novembre 2015 con la quale sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.) - Componente IMU, quale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/04/2016 e modificato con deliberazione C.C. n. 3 in data odierna;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) il quale dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che ha differito i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali al 31/03/2019;

Considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2019;

Ritenuto, per l'annualità 2019, confermare le aliquote IMU e le detrazioni d'imposta nella misura determinata per l'anno 2018, quali risultanti dalla citata deliberazione n. 3 del 02.02.2018;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti 7 favorevoli e voti 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, dei quali 7 i votanti e 3 gli astenuti (Saruggia Gian Franco, Puntel Carmelino e Meraldi Mauro);

d e l i b e r a

- 1) Confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2019, nelle seguenti misure:
 - Immobili classificati in categoria A (con esclusione della categoria A10) - C2 - C6 - C7 - D1 - D5: **aliquota 10,6 per mille** (dieci virgola sei per mille)
 - Immobili classificati in categoria D8: **aliquota 7,60 per mille** (sette virgola sei per mille)
 - Altri immobili (classificati in categoria A10, B, C1, C3, C4, C5, altre categorie D): **aliquota 9,0 per mille** (nove virgola zero per mille)
 - Abitazione principale (solo A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze previste dal vigente regolamento: **aliquota 4,0 per mille** (quattro virgola zero per mille)
 - Unità immobiliare e relative pertinenze (massimo una per categoria), concessa in comodato d'uso gratuito dal genitore (o dai genitori), al figlio (o ai figli), o viceversa, destinati dagli stessi a loro prima abitazione: **aliquota 7,6 per mille** (sette virgola sei per mille).
 - Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite autocertificazione: **aliquota 5,6 per mille** (cinque virgola sei per mille)
 - Aree fabbricabili: **aliquota 10,6 per mille** (dieci virgola sei per mille)
- 2) Confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione d'imposta per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 3) Rinviare al Regolamento IUC (componente IMU) per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;
- 4) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).
- 5) Dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti, con voti 7 favorevoli e voti 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 10 i presenti, dei quali 7 i votanti e 3 gli astenuti ((Saruggia Gian Franco, Puntel Carmelino e Meraldi Mauro), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Daniele Tenci

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)